



Bruxelles, 2.4.2020
COM(2020) 139 final

2020/0057 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Sin dalla comparsa dei primi casi di contagio da Covid-19, l'Unione europea ha lavorato strenuamente per sostenere gli Stati membri e i loro cittadini nell'affrontare la crisi. La Commissione ha attivato il sistema generale di allarme rapido "ARGUS" per il coordinamento delle crisi e il comitato di coordinamento di crisi si riunisce regolarmente per coordinare gli interventi di tutti i dipartimenti e servizi competenti della Commissione e delle agenzie dell'UE. La Commissione ha inoltre istituito una squadra di pronto intervento con funzioni di coordinamento a livello politico, composta dai cinque commissari responsabili per gli ambiti strategici maggiormente interessati. Successivamente alle videoconferenze dei leader dell'UE sulla risposta all'emergenza Covid-19 del 10, 17 e 26 marzo 2020, la Commissione sta ulteriormente intensificando su tutti i fronti la sua risposta alla pandemia di Covid-19. A tal fine il 13 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una "risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19". In ambito economico la Commissione ha proposto l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus per un uso flessibile dei fondi strutturali europei per rispondere alle necessità crescenti nei settori più esposti, quali la sanità, le PMI e i mercati del lavoro e per venire in aiuto delle zone più colpite degli Stati membri e dei loro cittadini. La proposta è stata nel frattempo adottata ed è entrata in vigore il 30 marzo. La Commissione ha inoltre adottato un quadro di riferimento temporaneo sugli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di utilizzare appieno la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere le loro economie. La Commissione ha inoltre chiesto al Consiglio di garantire che le istituzioni dell'Unione attivino la clausola di salvaguardia generale prevista dal patto di stabilità e crescita, e le istituzioni dell'Unione applicheranno detta clausola nell'ambito della strategia posta in essere per rispondere alla pandemia di Covid-19 in maniera rapida e decisa e coordinando gli sforzi di bilancio.

La crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 presenta una dimensione umana estremamente significativa, come pure un notevole impatto negativo a livello socioeconomico. È pertanto essenziale che l'Unione e i suoi Stati membri agiscano insieme e con decisione in uno spirito di solidarietà al fine di contenere la diffusione del virus e aiutare i pazienti, frenare le ricadute economiche e attenuare gli effetti sociali negativi. Come parte integrante di questa risposta coordinata congiunta, è stata anche adottata la proposta della Commissione di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per includervi le gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento, accrescendo la solidarietà dell'Unione nei confronti degli Stati membri nell'affrontare questa situazione di emergenza.

Come annunciato nella comunicazione del 13 marzo 2020, l'Unione è inoltre pronta a sostenere gli Stati membri, ove possibile, per alleviare l'impatto della crisi sull'occupazione dei singoli e nei settori più duramente colpiti. Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), proposto al Consiglio, è un ulteriore strumento temporaneo per consentire all'Unione di concedere assistenza finanziaria per un importo fino a 100 miliardi di EUR in forma di prestiti dell'Unione agli Stati membri colpiti. La passività potenziale derivante da tali prestiti dell'Unione sarà resa compatibile con i vincoli di bilancio dell'UE mediante garanzie degli Stati membri al bilancio dell'Unione, pari al 25 % dei prestiti concessi, prestata da ogni Stato

membro in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. Lo strumento SURE garantirà un'assistenza finanziaria aggiuntiva, integrando così le misure nazionali e le sovvenzioni normalmente erogate per tali scopi nel quadro del Fondo sociale europeo.

Lo strumento SURE dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri che devono mobilitare notevoli mezzi finanziari per combattere le conseguenze economiche e sociali negative della pandemia di Covid-19 sul loro territorio. L'istituzione di SURE è un'ulteriore espressione tangibile della solidarietà dell'Unione, grazie alla quale gli Stati membri convengono di sostenersi a vicenda per il tramite dell'Unione mettendo a disposizione, in forma di prestiti, risorse finanziarie supplementari. Lo strumento SURE fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri per aiutarli ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione. Nello specifico lo strumento SURE fungerà da seconda linea di difesa per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, aiutando gli Stati membri a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono programmi pubblici che consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente le ore lavorate, garantendo al contempo ai dipendenti un sostegno al reddito da parte dello Stato per le ore non lavorate. Regimi analoghi di reddito sostitutivo in situazioni di emergenza esistono anche per i lavoratori autonomi. Le condizioni per determinare quando uno Stato membro possa beneficiare di un sostegno a titolo di tale strumento dovrebbero essere definite in riferimento a un repentino e severo aumento della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per preservare l'occupazione causato dalla pandemia di Covid-19 ed essere direttamente correlate alla creazione o estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe adottate per farvi fronte.

SURE assumerà la forma di un regime di prestiti basato su un sistema di garanzie degli Stati membri. Detto sistema consentirà all'Unione di:

- (1) aumentare il volume dei prestiti che possono essere concessi tramite lo strumento SURE agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro di detto strumento;
- (2) garantire che le passività potenziali per l'Unione derivanti dallo strumento siano compatibili con i vincoli di bilancio dell'Unione stessa.

Per conseguire la finalità prevista, gli Stati membri devono fornire all'Unione garanzie credibili, irrevocabili e attivabili, in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. Il sistema di garanzie eviterà la necessità di contributi in denaro anticipati dagli Stati membri, fornendo nel contempo il supporto di credito necessario per garantire un elevato rating del credito e proteggere le risorse dell'Unione.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto unionale finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Mentre il FSUE è uno strumento permanente, il SURE avrebbe natura temporanea. Anche l'ambito geografico di applicazione è differente in quanto il SURE è limitato agli Stati membri e non si applica ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione. L'ambito di applicazione tematico dei due strumenti è tuttavia coerente – contrastare le crisi di grande portata risultanti da minacce per la sanità pubblica; tuttavia, mentre il FSUE può essere utilizzato su base permanente, lo strumento SURE è limitato al caso particolare della pandemia di Covid-19. Un'altra differenza consiste nel fatto che il FSUE è basato sulle sovvenzioni e consente l'erogazione di pagamenti anticipati. Lo strumento SURE è invece basato sui prestiti.

La mobilitazione del sostegno finanziario dell'Unione a titolo dello strumento SURE sarà possibile su proposta della Commissione al Consiglio. Lo Stato membro interessato dovrebbe presentare richiesta di sostegno. Prima che il Consiglio accordi un'assistenza finanziaria a titolo dello strumento SURE, la Commissione dovrebbe consultarsi con lo Stato membro interessato per valutare l'entità del repentino e severo aumento (verificatosi o atteso) della spesa pubblica destinata alla tutela dell'occupazione. Nel richiedere il sostegno, lo Stato membro dovrebbe fornire prove del repentino e severo aumento della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione che approva l'assistenza finanziaria, deliberando a maggioranza qualificata, se sono soddisfatte le condizioni previste dallo strumento. La Commissione e lo Stato membro beneficiario concludono quindi un accordo di attuazione. Nell'esaminare l'aumento repentino della spesa, le operazioni pertinenti restano limitate agli interventi di emergenza pubblica nel campo della protezione dell'occupazione a seguito della pandemia di Covid-19. I prestiti erogati aiuteranno gli Stati membri a finanziare l'incremento della spesa pubblica connesso ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutarli a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di Covid-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Essa si basa su una tecnica utilizzata dall'Unione per il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) nella precedente crisi finanziaria al fine di fornire in tempi rapidi un'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri in difficoltà, o minacciati da difficoltà provocate da eventi eccezionali che esulano dal controllo dello Stato membro, e sul nuovo quadro di gestione delle passività potenziali previsto dal regolamento finanziario del 2018. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dalla pandemia di Covid-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, lo strumento specifico in questione potrebbe essere utilizzato in particolare dagli Stati membri come seconda linea di difesa per

finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutarli a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

Questo strumento temporaneo dovrebbe essere considerato come attuazione di emergenza di un regime europeo di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione nel contesto specifico della crisi dovuta a Covid-19, fatta salva la possibile successiva creazione di uno strumento permanente in forza di una diversa base giuridica del TFUE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica dello strumento in questione è l'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e si fonda su entrambi i paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

La pandemia di Covid-19 costituisce un evento improvviso ed eccezionale che ha un impatto diffuso e dirimpante sui sistemi economici degli Stati membri e che impone una risposta collettiva in uno spirito di solidarietà. La creazione del sistema di garanzie basato sui contributi volontari degli Stati membri all'Unione per sostenere l'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE si basa sull'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE. Tale intervento costituirebbe una risposta degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e con misure adeguate, alla situazione economica senza precedenti causata dalla pandemia di Covid-19. È pertanto giustificato basare il regime di garanzia a sostegno dello strumento SURE sull'articolo 122, paragrafo 1, del TFUE.

L'organizzazione e la gestione del sistema di prestiti si basano sull'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Consiglio di fornire, su proposta della Commissione e a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria temporanea e ad hoc dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che esulano dal suo controllo. Su tale base giuridica potrebbe fondarsi la componente "prestiti" dello strumento SURE.

L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE è già stato utilizzato in una precedente occasione. Durante la crisi finanziaria aveva infatti costituito la base giuridica per la creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) al fine di aiutare gli Stati membri che avevano perso, in tutto o in parte, l'accesso al mercato a causa di un forte aumento dei costi di finanziamento. L'Unione si era servita di tale strumento per concedere prestiti all'Irlanda e al Portogallo e un finanziamento ponte alla Grecia.

L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE può essere utilizzato per qualsiasi tipo di evento di crisi eccezionale e non è limitato alle sole crisi di natura finanziaria o di stabilità finanziaria. Il Consiglio dispone di un ampio margine discrezionale per valutare se siano soddisfatte le condizioni di questa base giuridica, come è chiaramente il caso degli Stati membri più colpiti dalle gravi minacce per la sanità pubblica causate dalla pandemia di Covid-19 e dalle conseguenze socioeconomiche che ne derivano.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Scopo della proposta è sostenere gli Stati membri che devono far fronte a gravi perturbazioni economiche dovute a un evento eccezionale quale la pandemia di Covid-19, fornendo a quelli fortemente colpiti, in una dimostrazione di solidarietà europea, assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda

linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica dei governi connesso ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutarli a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, tutelare i dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Detto sostegno gioverebbe alla popolazione colpita, contribuirebbe a un rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle regioni interessate e mitigherebbe l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi causata da Covid-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il presente atto assume la forma di un regolamento in quanto, introducendo un nuovo strumento specifico e temporaneo che potrebbe essere usato da qualsiasi Stato membro, deve essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In passato, ai fini dell'assistenza finanziaria agli Stati membri di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE nel contesto della crisi finanziaria, è stato utilizzato un regolamento del Consiglio per definire le procedure e le pratiche di elaborazione e valutazione delle domande degli Stati membri interessati e attuare l'assistenza finanziaria in modo rapido ed efficace. Ciò garantisce che le successive decisioni di esecuzione del Consiglio finalizzate a fornire assistenza finanziaria agli Stati membri si inseriscano in un quadro adeguato e coerente. Un regolamento applicabile ad ogni Stato membro è anche lo strumento giuridico più adeguato per organizzare il sistema di garanzie alla base dei prestiti nell'ambito dello strumento SURE, in considerazione del fatto che questo poggia su contributi volontari di tutti gli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro nello strumento SURE.

SURE assumerà la forma di un regime di prestiti fino a 100 miliardi di EUR basato su un sistema di garanzie degli Stati membri. Detto sistema consentirà all'Unione di:

- (1) aumentare il volume dei prestiti che possono essere concessi tramite lo strumento SURE agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro di detto strumento;

- (2) garantire che le passività potenziali per l'Unione derivanti dallo strumento siano compatibili con i vincoli di bilancio dell'Unione stessa.

Per conseguire la finalità prevista, gli Stati membri devono fornire all'Unione garanzie credibili, irrevocabili e attivabili, in linea con la propria quota sul totale del reddito nazionale lordo dell'Unione. Il sistema di garanzie eviterà la necessità di contributi in denaro anticipati (capitale versato) dagli Stati membri, fornendo nel contempo il supporto di credito necessario per garantire un elevato rating del credito e proteggere le risorse dell'Unione.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
- la possibilità di rinnovare il debito.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta di regolamento del Consiglio dispone l'istituzione dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19. Lo strumento sarebbe temporaneo e ad hoc in virtù della sua base giuridica. Fornirebbe assistenza finanziaria a norma dell'articolo 220 del regolamento finanziario per sostenere gli Stati membri che si trovano ad affrontare gravi perturbazioni economiche dovute all'evento eccezionale della pandemia di Covid-19.

L'articolo 2 del regolamento proposto sottolinea la natura integrativa dello strumento SURE. Esso dovrebbe integrare gli sforzi profusi dagli Stati membri a livello nazionale e coprire in parte l'aumento repentino e severo della loro spesa pubblica derivante dalle iniziative volte a mitigare le conseguenze negative dirette della crisi dovuta a Covid-19. Il ricorso allo strumento SURE non preclude l'applicazione di altri strumenti pertinenti dell'UE che affrontano aspetti specifici delle principali minacce alla salute pubblica né di strumenti di sostegno finanziario come il FSUE.

L'articolo 3 del regolamento proposto stabilisce le condizioni per l'attivazione dello strumento. Gli Stati membri possono richiedere l'assistenza finanziaria quando la loro spesa pubblica effettiva ed eventualmente programmata ha subito un aumento repentino e severo nel settore dell'occupazione a causa delle risposte nazionali alla pandemia di Covid-19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE dovrebbe segnatamente sostenere il maggior onere finanziario a carico degli Stati membri dovuto ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe che contribuiscono a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi contro i rischi di disoccupazione e perdita di reddito.

L'articolo 4 del regolamento proposto dispone in primo luogo che l'assistenza finanziaria nel quadro dello strumento SURE proposto assumerà la forma di un prestito concesso allo Stato membro interessato. In secondo luogo, conferisce alla Commissione il potere di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli allo Stato membro interessato.

L'articolo 5 del regolamento proposto fissa l'importo massimo dell'assistenza finanziaria dell'Unione che può essere fornita nel quadro dello strumento SURE. Tale importo è pari a 100 miliardi di EUR.

L'articolo 6 del regolamento proposto definisce la procedura per concedere rapidamente assistenza finanziaria agli Stati membri. Facendo seguito alla domanda di uno Stato membro, la Commissione lo consulterebbe per verificare la portata dell'aumento della spesa pubblica direttamente connesso all'istituzione o all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe in particolare per i lavoratori autonomi. Tale consultazione aiuta anche la Commissione a valutare correttamente le condizioni del prestito. È opportuno precisare elementi quali l'importo del prestito, la scadenza media massima, il prezzo, il periodo di disponibilità del sostegno e le modalità tecniche di attuazione.

Gli articoli da 7 a 10 del regolamento proposto contengono le norme procedurali per l'erogazione e l'attuazione del supporto in forma di prestito nel quadro dello strumento SURE. Vertono nello specifico sulle norme relative all'erogazione, sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti, sulle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti nel quadro dello strumento e sull'amministrazione dei prestiti.

L'articolo 11 del regolamento proposto riguarda il meccanismo di finanziamento dello strumento. La concessione di prestiti agli Stati membri nel quadro dello strumento sarà sottesa da un sistema di garanzie degli Stati membri costituite su base volontaria nei confronti dell'Unione. Tale sistema consentirà all'Unione di aumentare il volume dell'assistenza finanziaria che potrebbe essere fornita agli Stati membri per mezzo di prestiti nel quadro dello strumento SURE. Le garanzie costituite nei confronti dell'Unione dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta e dovrebbero formare l'oggetto di un accordo concluso tra la Commissione e gli Stati membri. Detti contributi costituirebbero entrate con destinazione specifica esterne.

L'articolo 12 del regolamento proposto introduce una regola relativa alla disponibilità dello strumento. L'assistenza finanziaria dell'Unione nel quadro dello strumento SURE sarà disponibile solo nel momento in cui tutti gli Stati membri avranno costituito le loro garanzie nei confronti dell'Unione.

Gli articoli 13 e 14 del regolamento proposto disciplinano i controlli e gli audit, da un lato, e le relazioni, dall'altro.

L'articolo 15 del regolamento proposto chiarisce infine che lo strumento non si applicherà al Regno Unito in quanto, a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹, la responsabilità del Regno Unito per la sua quota delle passività potenziali dell'Unione è limitata alle passività potenziali derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data del recesso del Regno Unito. Le passività potenziali dell'Unione derivanti dall'assistenza finanziaria a norma del presente regolamento sarebbero successive alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere escluso dall'assistenza finanziaria a norma del presente regolamento.

¹ GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione socioeconomica determinatasi a seguito della pandemia di Covid-19.
- (2) L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE consente al Consiglio di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.
- (3) Il virus "Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 " (sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2, SARS-CoV-2), che causa la malattia da coronavirus, denominata Covid-19 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è un nuovo ceppo di coronavirus mai individuato prima negli esseri umani. La diffusione planetaria della malattia è in rapida evoluzione ed è stata dichiarata pandemia dall'OMS. Dalla prima insorgenza nell'Unione fino al 30 marzo 2020 negli Stati membri sono stati segnalati 334 396 casi e 22 209 decessi.
- (4) Gli Stati membri hanno messo in atto misure straordinarie per contenere la pandemia di Covid-19 e il suo impatto. La probabilità di ulteriore trasmissione di Covid-19 nell'Unione è considerata elevata. Oltre a impattare sulla sanità con rilevanti esiti fatali, la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto enorme e dirompente sui sistemi economici degli Stati membri, causando sconvolgimenti sociali e aumentando la spesa pubblica in un numero crescente di Stati membri.
- (5) Tale situazione eccezionale, che sfugge al controllo degli Stati membri e che ha immobilizzato una parte sostanziale della loro forza lavoro, ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica degli Stati membri per regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e misure analoghe in particolare per i lavoratori autonomi. È necessario mettere gli Stati membri in condizione di far fronte a tale aumento repentino e severo della spesa pubblica fino a quando la pandemia di Covid-19 e il suo impatto sulla forza lavoro saranno stati contenuti.
- (6) La creazione di uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza conseguente alla pandemia di Covid-19 ("SURE")

dovrebbe consentire all'Unione di rispondere alla crisi sul mercato del lavoro in modo coordinato, rapido ed efficace e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, attenuando così l'impatto sull'occupazione per le persone e i settori economici più colpiti e mitigando gli effetti diretti di questa situazione eccezionale sulla spesa pubblica degli Stati membri.

- (7) A norma dell'articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio², l'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri può assumere la forma di prestiti. Tali prestiti dovrebbero essere accordati agli Stati membri in cui la pandemia di Covid-19 ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata a causa delle misure nazionali adottate a decorrere dal 1° febbraio 2020. Tale data garantisce parità di trattamento per tutti gli Stati membri e consente la copertura dei loro aumenti di spesa effettiva ed eventualmente programmata in relazione agli effetti sul loro mercato del lavoro, indipendentemente dal momento in cui si è manifestata la pandemia di Covid-19 in ogni specifico Stato membro. Le misure nazionali adottate a decorrere da tale data dovrebbero essere collegate direttamente alla creazione o all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe destinate anche ai lavoratori autonomi. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo sono programmi pubblici che, in determinate circostanze, consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei loro dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate. Regimi analoghi di reddito sostitutivo esistono per i lavoratori autonomi. Lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dovrebbe dimostrare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe.
- (8) Per offrire agli Stati membri colpiti mezzi finanziari sufficienti per metterli in condizione di gestire l'impatto della pandemia di Covid-19 sul loro mercato del lavoro, le attività di assunzione e concessione di prestiti dell'Unione a titolo di SURE dovrebbero essere di entità sufficiente. I prestiti emessi dall'Unione dovrebbero pertanto essere finanziati mediante il ricorso ai mercati internazionali dei capitali.
- (9) La pandemia di Covid-19 ha un impatto enorme e dirompente sui sistemi economici di ciascuno Stato membro. Richiede pertanto contributi collettivi degli Stati membri sotto forma di garanzie a sostegno dei prestiti a titolo del bilancio dell'Unione. Tali garanzie sono necessarie per consentire all'Unione di concedere prestiti di un ordine di grandezza sufficiente agli Stati membri per le politiche del mercato del lavoro soggette a maggiore pressione. Per garantire che la passività potenziale derivante dai prestiti concessi dall'Unione a titolo di SURE sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale e i massimali delle risorse proprie applicabili, le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta, mentre altre salvaguardie dovrebbero rafforzare la solidità del sistema.
- (10) Come salvaguardie aggiuntive per rafforzare la solidità del sistema dovrebbero essere previste una gestione finanziaria prudente, un'esposizione annua massima e una diversificazione adeguata del portafoglio prestiti.

² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (11) I prestiti concessi a titolo dello strumento costituiscono assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A norma dell'articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'articolo 220 si applicherà ai prestiti concessi a titolo dello strumento a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tuttavia è opportuno che le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applichino alle operazioni di assunzione e concessione di prestiti già a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) Al fine di garantire che la passività potenziale derivante dai prestiti concessi dall'Unione a titolo dello strumento sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale e i massimali delle risorse proprie applicabili, è necessario stabilire regole prudenziali, compresa la possibilità di rinnovare i prestiti assunti per conto dell'Unione.
- (13) Date le particolari implicazioni finanziarie, le decisioni di concedere l'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento richiedono l'esercizio di competenze di esecuzione, che dovrebbero essere conferite al Consiglio.
- (14) L'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica³ limita la responsabilità del Regno Unito per la propria quota delle passività potenziali dell'Unione a quelle derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Le passività potenziali dell'Unione derivanti dall'assistenza finanziaria a norma del presente regolamento sarebbero successive alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere escluso dall'assistenza finanziaria a norma del presente regolamento.
- (15) Dato il carattere temporaneo dello strumento finalizzato ad affrontare la pandemia di Covid-19, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni sei mesi se permangono le circostanze eccezionali causa delle gravi perturbazioni economiche negli Stati membri.
- (16) Visti l'impatto della crisi dovuta a Covid-19 e la necessità di una risposta urgente alle conseguenze della pandemia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza ("lo strumento")

1. È istituito lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), di seguito "lo strumento", per affrontare l'impatto della pandemia di Covid-19 e le relative conseguenze socioeconomiche.
2. Il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per consentire all'Unione di fornire assistenza finanziaria ad uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute alla pandemia di Covid-19, per consentire il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe mirati a

³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito.

Articolo 2

Natura integrativa dello strumento

Lo strumento integra le misure nazionali adottate dagli Stati membri colpiti fornendo assistenza finanziaria per aiutarli a far fronte all'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata destinata ad attenuare gli effetti socioeconomici negativi diretti delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19.

Articolo 3

Condizioni per il ricorso allo strumento

1. Uno Stato membro può richiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione quando la sua spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata ha subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1° febbraio 2020 a causa dell'adozione di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid-19.
2. Gli Stati membri beneficiari utilizzano l'assistenza finanziaria nel quadro del presente strumento a sostegno dei regimi nazionali che sostengono i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe.

Articolo 4

Forma dell'assistenza finanziaria

L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 assume la forma di un prestito concesso allo Stato membro interessato. A tal fine, con decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell'Unione sui mercati.

Articolo 5

Importo massimo dell'assistenza finanziaria

L'importo massimo dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 non supera 100 000 000 000 EUR per tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Procedura per richiedere l'assistenza finanziaria

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 è resa disponibile con decisione adottata dal Consiglio mediante atto di esecuzione su proposta della Commissione.

2. Prima di presentare la proposta al Consiglio la Commissione consulta immediatamente lo Stato membro interessato per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata direttamente connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nello Stato membro che richiede il sostegno, per far fronte alle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di Covid-19. A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le opportune prove. Inoltre la Commissione verifica il rispetto delle regole prudenziali di cui all'articolo 9.
3. La decisione che mette a disposizione l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 contiene:
 - (a) l'importo del prestito, la scadenza media massima, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità e le altre regole dettagliate necessarie per la concessione dell'assistenza finanziaria;
 - (b) la valutazione del rispetto da parte dello Stato membro delle condizioni di cui all'articolo 3;
 - (c) la descrizione del/dei regime/i nazionale/i di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe che possono essere finanziati.

Articolo 7

Erogazione del prestito

Il prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è erogato in rate.

Articolo 8

Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

1. Le operazioni di assunzione e di concessione dei prestiti di cui all'articolo 4 sono effettuate in euro.
2. Le caratteristiche del prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), sono concordate in un accordo sul prestito tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. L'accordo contiene le disposizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in tutto o in parte il prestito inizialmente assunto o ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie.
4. Il comitato economico e finanziario è tenuto al corrente dei rifinanziamenti o delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti

1. La quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che rappresentano la quota più grande di prestiti concessi non supera il 60 % dell'importo di cui all'articolo 5.
2. L'importo che l'Unione deve in un dato anno non supera il 10 % dell'importo di cui all'articolo 5.

3. Quando uno Stato membro non è in grado di effettuare un rimborso, la Commissione può rinnovare il prestito associato assunto per conto dell'Unione.

Articolo 10

Amministrazione dei prestiti

1. La Commissione adotta le necessarie disposizioni per l'amministrazione dei prestiti con la BCE.
2. Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per l'amministrazione dell'assistenza finanziaria ricevuta. Inoltre, 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della scadenza corrispondente trasferisce il capitale e gli interessi dovuti sul prestito su un conto dell'Unione presso la BCE.

Articolo 11

Contributi in forma di garanzia dagli Stati membri

1. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con controgaranzie dei rischi sostenuti dall'Unione.
2. I contributi degli Stati membri sono forniti in forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta.

La Commissione conclude un accordo sulle garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta con lo Stato membro contributore. L'accordo fissa le condizioni del pagamento.

3. L'attivazione delle garanzie prestate dagli Stati membri avviene su base *pari passu*. Se uno Stato membro non è in grado di onorare l'attivazione a tempo debito, la Commissione ha il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie fornite da altri Stati membri su base *pari passu* fino a concorrenza degli importi complessivi dei contributi. Detti contributi aggiuntivi degli Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi recuperati.
4. I contributi di cui al paragrafo 1 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dello strumento.

Articolo 12

Disponibilità dello strumento

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 viene messa a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri hanno contribuito allo strumento a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, per un importo che rappresenti almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 5, purché la quota relativa di ogni Stato membro sull'importo complessivo dei contributi degli Stati membri corrisponda alla quota relativa degli Stati membri sul reddito nazionale lordo dell'Unione, come risulta dalla colonna 1) della tabella 3 della parte A "Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione" della parte entrate del bilancio per il 2020 di cui al bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 adottato il 27 novembre 2019⁴.

⁴ Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1).

2. La Commissione informa il Consiglio quando lo strumento viene messo a disposizione.

Articolo 13
Controllo e audit

L'accordo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, contiene le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit, come richiesto dall'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 14
Relazione

A norma dell'articolo 250 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni sei mesi successivamente, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al comitato economico e finanziario, al comitato per l'occupazione e al Consiglio una relazione sull'uso dell'assistenza finanziaria e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che ne giustificano l'applicazione.

Articolo 15
Applicazione

Il presente regolamento non si applica a e nel Regno Unito. Nel presente regolamento il Regno Unito è escluso dai riferimenti agli Stati membri.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della pandemia di Covid-19

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵

Non pertinente

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Non pertinente.

La proposta di regolamento è una misura di emergenza presentata dalla Commissione al Consiglio per fornire un'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri in uno spirito di solidarietà al fine di aiutarli a tutelare l'occupazione mediante il sostegno a regimi di riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti e misure analoghe per i lavoratori autonomi in seguito alla pandemia di Covid-19.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

Non pertinente

Attività ABM/ABB interessate

Non pertinente

⁵ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Lo strumento SURE ha lo scopo di stabilire le norme che consentono all'Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che sia colpito, o sia gravemente minacciato, da gravi perturbazioni economiche causate dalla crisi della Covid-19 per il finanziamento di un regime di riduzione dell'orario di lavoro o di misure analoghe volte a proteggere i lavoratori dipendenti e quelli autonomi e a ridurre così l'incidenza della disoccupazione.

Nello specifico lo strumento SURE fungerà da seconda linea di difesa, sostenendo regimi di riduzione dell'orario di lavoro e misure analoghe, per aiutare gli Stati membri a tutelare i posti di lavoro e quindi i lavoratori dipendenti e quelli autonomi contro il rischio di disoccupazione. Le condizioni per determinare quando uno Stato membro possa beneficiare di un sostegno a titolo di tale strumento dovrebbero essere definite in riferimento a un repentino e severo aumento della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata causato dalla pandemia di Covid-19 ed essere direttamente correlate alla creazione o estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e di misure analoghe adottate per farvi fronte.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Non pertinente

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Lo strumento SURE si basa sull'articolo 122, paragrafi 1 e 2, del TFUE.

Tale base giuridica prescrive che:

- l'Unione può adottare misure appropriate per rispondere in uno spirito di solidarietà tra Stati membri a una situazione economica specifica.
- L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere concessa quando uno Stato membro incontra difficoltà o è minacciato da difficoltà causate da un evento eccezionale che sfugge al suo controllo, ma a determinate condizioni.

Attualmente gli Stati membri devono far fronte a una grave turbativa economica causata dalla pandemia di Covid-19, che ha gravi ripercussioni socioeconomiche negative negli Stati membri.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

La proposta mira a offrire un sostegno finanziario in uno spirito di solidarietà europea agli Stati membri fortemente colpiti. Tale assistenza finanziaria sostiene in via temporanea l'aumento della spesa pubblica da parte degli Stati membri mediante linee di credito per la creazione o l'estensione di regimi di riduzione dell'orario di lavoro e altre misure analoghe. Costituisce una seconda linea di difesa per gli Stati membri che devono far fronte a un aumento della spesa pubblica per tutelare l'occupazione dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi. Tale sostegno dell'UE aiuta la popolazione degli Stati membri interessati, contribuisce a un ritorno rapido

alle normali condizioni di vita nelle regioni colpite e attenua l'impatto economico e sociale diretto causato da questa particolare crisi della Covid-19.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Quando l'Unione ha dovuto far fronte a una grave crisi finanziaria un decennio fa, la base giuridica dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha dimostrato di essere un valore aggiunto per mobilitare in tempi brevi l'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che devono affrontare difficoltà causate da un evento eccezionale fuori dal loro controllo. L'Unione ha adottato su tale base giuridica il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Questo strumento ha fornito assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo, all'Irlanda e un finanziamento ponte in Grecia mediante prestiti back-to-back. La base giuridica e la tecnica non sono tuttavia limitate agli eventi di crisi finanziaria, ma si applicano a qualsiasi circostanza eccezionale che sfugga al controllo degli Stati membri e potrebbero pertanto essere utilizzate anche in questa particolare crisi legata alla pandemia di Covid-19.

1.5.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Lo strumento SURE integra la "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", il proposto ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e altri strumenti a sostegno dell'occupazione, come il Fondo sociale europeo e InvestEU.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁷

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 122 del TFUE. Pertanto può essere solo di natura temporanea. Tuttavia le attuali circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19 rendono impossibile prevedere la durata di questa situazione e per quanto tempo essa avrà un impatto economico sui lavoratori degli Stati membri.

⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta di regolamento prevede una clausola sull'obbligo di informazione (articolo 14). Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e se del caso successivamente ogni anno, la Commissione trasmette al comitato economico e finanziario, al comitato per l'occupazione e al Consiglio una relazione sull'uso dell'assistenza finanziaria e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che ne hanno giustificato l'adozione e l'applicazione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La proposta di regolamento stabilisce norme prudenziali per gestire i rischi connessi al portafoglio prestiti (articoli 6 e 9)

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La proposta di regolamento stabilisce norme in materia di controllo e di audit (articolo 13). La Commissione garantisce che le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit siano previste nell'accordo concluso con lo Stato membro beneficiario ai fini dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo dello strumento SURE. Si applicano le disposizioni dell'articolo 220 del regolamento finanziario.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero [...][Rubrica.....]	Diss./Non diss. ⁸	di paesi EFTA ⁹	di paesi candidati ¹⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018
	[...][XX.YY.YY.YY]	Diss./No n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero [...][Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁰ Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ¹¹ , gli importi necessari sono attivati al di là dei limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario pluriennale.
---	--------	--

DG: <.....>			Anno N ¹²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
•Stanzamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1 bis)								
	Pagamenti	(2 bis)								
Stanzamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹³										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1+1 bis +3								

¹¹ COM/2018/322 final.

¹² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG <.....>	Pagamenti	=2+2 bis +3								
--------------------------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	-								
	Pagamenti	-								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
•Risorse umane									
•Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamanti								

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹⁵	Costo medio	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	n.	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁶ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

¹⁵ I risultati sono prodotti e servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

¹⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Tabella riassuntiva

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5¹⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁹							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	1	1					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa ²⁰	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	3	3	2	2			

DG BUDG è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Emissione di titoli nei mercati di capitali (analisi di mercato, prospetto, registrazione, rapporto di investitori), gestione dei proventi, esborsi e rimborsi
Personale esterno	

¹⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²¹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

²¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.